REGOLAMENTO (CE) N. 99/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il 1993, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari dello Sri Lanka, del Brasile, dell'Iran, dell'India e delle Filippine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali, è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 8 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1993, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che, per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella, i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Massimali (in tonnellate)
40.0010	1	Sri Lanka	2 261
40.0180	18	Brasile	112
40.0381	38 A	Iran	22
40.0650	65	India	166
40.0680	68	Filippine	91

che, alla data del 1° gennaio 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1993 ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, categorie e origini in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 24 gennaio 1994 le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il 1993 con regolamento (CEE) n. 3832/90 relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella non sono più ammesse:

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Numero d'ordine	Categoria	Designazione delle merci	Origine
40.0010	1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Sri Lanka
40.0180	18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	Brasile
40.0381	38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine	Iran
40.0650	65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	India
40.0680	68	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88	Filippine

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione